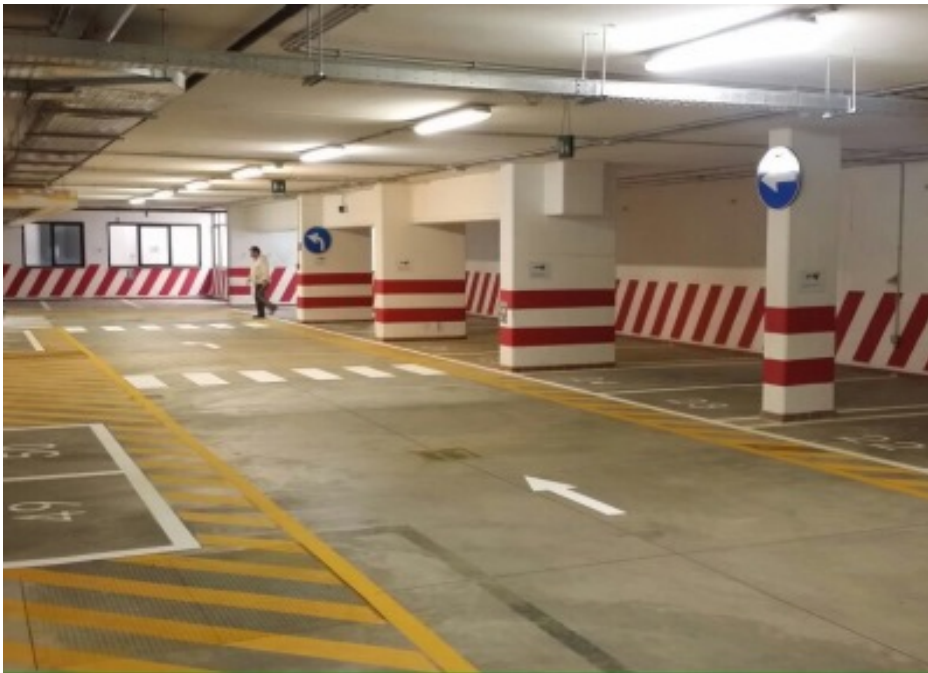


AUTORIMESSE – NUOVE NORME VERTICALI DI PREVENZIONE INCENDI



Nella Gazzetta Ufficiale del 3 Marzo 2017 è stato pubblicato il [DM 21 Febbraio 2017](#), che riporta in allegato la nuova Norma tecnica di Prevenzione Incendi per le attività di autorimessa, in vigore dal 2 Aprile 2017.

Si tratta della *terza norma tecnica verticale*, successiva a quella riguardante gli uffici ed attività ricettive turistico-alberghiere, derivata dalle nuove linee guida e metodologie di prevenzione incendi (RTO) introdotte con il DM del 3 Agosto 2015 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del D.Leg.vo 8.03.2006, n.139), a cui si aggiunge con il capitolo V.6 - Attività di autorimessa.

Si applica alle autorimesse di superficie complessiva coperta superiore a 300 m², indicate al n. 75 dell'allegato I al DPR 1.08.2011 n. 151, esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto, ovvero di nuova per nuova realizzazione, in alternativa alla norma esistente (DM 1.02.1986).

La regola tecnica, che viene di seguito descritta, è strutturata in forma essenziale e fa riferimento alle misure previste nei vari capitoli del DM 3 Agosto 2015:

Capitolo V.6 – Autorimesse

V 6.1 Scopo e Campo applicazione

La norma si applica alle autorimesse di superficie complessiva coperta superiore a 300 m².

Non sono considerate autorimesse:

- a) Aree coperte destinate al parcheggio di veicoli ove ciascun posto auto sia accessibile da spazio scoperto, o con un percorso massimo inferiore a 2 volte l'altezza del piano di parcheggio;
- b) Spazi destinati all'esposizione e vendita ed al deposito di veicoli provvisti di quantitativi limitati di carburante per la semplice movimentazione nell'area.

V 6.2 Definizioni

La norma definisce le varie tipologie di autorimesse (privata, isolata, mista, chiusa, aperta ecc.)

V 6.3 – Classificazioni

Le autorimesse sono classificate:

▪ In relazione alla tipologia di servizio

SA	Autorimesse private
SB	Autorimesse pubbliche
SC	Autosilo

▪ In relazione alla superficie dell'autorimessa o del compartimento

AA	$300 \text{ m}^2 < A < 300 \text{ m}^2$
AB	$1000 \text{ m}^2 < A < 5000 \text{ m}^2$
AC	$5000 \text{ m}^2 < A < 10000 \text{ m}^2$
AD	$A > 10000 \text{ m}^2$

▪ In relazione alle quote massima e minima dei piani

HA	$-6 \text{ m} < h < 12 \text{ m}$
HB	$-6 \text{ m} < h < 24 \text{ m}$
HC	$-10 \text{ m} < h < 32 \text{ m}$
HD	Qualsiasi h non ricompresa in HA, HB e HC

Le aree dell'attività sono classificate come segue.

Classificazione	Tipologia di locali
TA	Aree dedicate a ricovero, sosta e manovra dei veicoli
TZ	Aree destinate ai servizi annessi all'autorimessa (stazioni lavaggio ecc.)
TM1	Aree destinate a depositi materiali combustibili di superficie $> 25 \text{ m}^2$ e carico incendio $< 300 \text{ Mj/m}^2$
TM2	Aree destinate a depositi materiali combustibili con carico incendio $< 1200 \text{ Mj/m}^2$
TT	Locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (Centrali Termiche ecc.)

V.5.3 – Profili di rischio

I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia descritta nel capitolo G.3.

V.5.4 - Strategia antincendio

La strategia antincendio prevede:

- l'applicazione di tutte le misure antincendio della Regola tecnica Orizzontale (RTO), attribuendo i livelli di prestazione secondo criteri in esse definiti e le indicazioni complementari o sostitutive previste dalla relativa regola tecnica;
- Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 e, dove pertinente, V.3;

V.6.5.1 - Reazione al fuoco

Nelle aree TA (ricovero e sosta autoveicoli) non è ammesso il livello di prestazione I (Capitolo S.1)

Le strutture portanti e separanti delle attività SC devono esser realizzate con materiali del gruppo GM0 di reazione al fuoco

V.6.5.2 - Resistenza al fuoco

Con esclusione delle autorimesse isolate, la classe di resistenza al fuoco (Capitolo S.2) non può essere inferiore a quanto previsto nella seguente tabella:

Compartimenti	Classificazione dell'attività				
	SA		SB		SC
	Autorimessa aperta	Autorimessa chiusa			
		HA HB	HC HD		
Fuori terra	30	60	90	Secondo capitolo S.2	
Interrati	60	60	90		

V.6.5.3 - Compartimentazione

Le vari aree dell'attività devono possedere le caratteristiche di compartimentazione previste nel capitolo S.3 previste nella tabella seguente:

- L'autorimessa deve costituire un compartimento autonomo
- E' ammessa la presenza di aree TM1 nello stesso compartimento di autorimesse classificate SA e AA e HA
- Le aree TM2 e TT devono costituire compartimento autonomo;
- La comunicazione dell'autorimessa con altre attività avviene mediante filtro;
- Le autorimesse tipo SA e AA e HC possono comunicare tramite varchi muniti di chiusure almeno E30-Sa, con attività non aperte al pubblico e, con aree TM2 e TT mediante varchi con chiusure con caratteristiche di resistenza al fuoco determinate secondo Capitolo S.2 e comunque non inferiore a 30;
- Se l'autorimessa comunica con un sistema di esodo comune con altra attività aperte al pubblico, i compartimenti di tali attività devono essere a prova di fumo proveniente dall'autorimessa;

V.5.4.4 – Esodo

I sistemi di esodo sono valutati come in Capitolo S.4)

V.5.4.5 - Gestione della Sicurezza Antincendio

Nelle autorimesse sono previste norme di esercizio correlate all'utilizzo (Divieto di Fumare, divieto di deposito infiammabili ecc.)

V.6.5.6 - Controllo dell'incendio

L'attività deve essere dotata delle misure di controllo dell'incendio (estintori, idranti, impianti automatici) previste nel Capitolo S.6, secondo i livelli di prestazione come da seguente tabella:

Classificazione dell'attività	Classificazione dell'attività		
	SA SB		SC
	HA HB	HC HD	
AA	II	III	V
AB	III	IV	
AC	IV		
AD			

Ai fini della applicazione della norma UNI 10779, sono adottati i criteri di progettazione minimi come in tabella e deve essere prevista la protezione interna:

Classificazione dell'attività	Classificazione dell'Attività	Livello pericolosità minimo	Protezione esterna	Caratteristiche alimentazione UNI 12845
AA	HA,HE	=====	=====	=====
	HC,HD	1	Non richiesta	Singola
AB	HA,HE	1	Non richiesta	Singola
	HC,HD	2	Si	Singola
AC	HA,HE,HC,HD	2	Si	Singola
AD	HA,HE,HC,HD	3	Si	Singola superiore

V.6.5.7 Controllo di fumo e calore

L'attività deve essere dotata delle misure di controllo fumi e calore previste nel Capitolo S.8, secondo i livelli di prestazione come da seguente tabella:

Classificazione dell'attività		Classificazione dell'attività				
		SA		SB		SC
		AA,AB,AC	AD	AA,AB	AC,AD	
Fuori terra	HA,HB,HC,HD	II				III
Interrato	HA, HB	II	III	II	III	
	HC,HD	III				

Con le seguenti soluzioni:

1. L'altezza media delle aree TA non deve essere inferiore a 2 m
2. E' considerata soluzione conforme per il livello di prestazione II lo smaltimento di fumo e calore di emergenza dimensionato in accordo con le seguenti indicazioni:
 - Per le aperture deve essere impiegato il tipo di dimensionamento SE3, a prescindere dai valori del carico di incendio specifico;

- Per le autorimesse di tipo AA e HA con altezza media dei locali non inferiore a ,20 m e per quelle di tipo AB e HB con altezza media dei locali non inferiore a 2,40 m può essere impiegata la formula $SE = [(A \cdot q_f) / 20000 + A / 100]$, con il requisito aggiuntivo che almeno il 10% sia del tipo SEa, SEb o Sec
 - Ciascuna apertura di smaltimento deve avere superficie minima pari a $0,2 \text{ m}^2$
 - L'uniforme distribuzione in pianta delle aperture deve essere verificata impiegando il metodo delle aree di influenza (capitolo S.8) ed imponendo contemporaneamente:
 - a) raggio di influenza pari a 20 m per tutte le tipologie di smaltimento;
 - b) raggio di influenza pari a 30 m per le sole aperture di smaltimento SEa,SEb,Sec;
3. Il livello di prestazione III (Capitolo S.8) deve prevedere un sistema progettato realizzato ed esercito a regola d'arte (paragrafo G.1.14) e con le indicazioni seguenti:
- In caso di installazione di sistema di controllo fumi e calore deve essere previsto un quadro di comando e controllo in posizione protetta e segnalata presso il piano di acceso per soccorritori in grado di realizzare e segnalare il ciclo di apertura/chiusura del sistema naturale di controllo del fumo e calore o marca/arresto del sistema forzato di controllo del fumo e calore;

V.6.5.8 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

E' previsto un sezionamento di emergenza in grado di sezionare l'intero impianto elettrico con un'unica manovra.

V.6.6 Valutazione del rischio di esplosione

E' considerata la possibilità di omettere la valutazione rischio esplosione con determinate condizioni.

V.6.7 Metodi

Nella norma sono individuati gli scenari di progetto in caso di applicazione dell'approccio ingegneristico.